

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 14 dicembre 2007 — Steinmetz/Commissione

(Causa F-131/06) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Composizione amichevole — Esecuzione di un accordo — Rifiuto di rimborso delle spese nell'ambito di una missione — Manifesta irricevibilità — Assenza dell'interesse ad agire — Ripartizione delle spese — Spese frustratorie o vessatorie)

(2008/C 51/113)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Robert Steinmetz (Lussemburgo, Lussemburgo) (*rappresentante:* J. Choucroun, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (*rappresentanti:* J. Currall e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 21 febbraio 2005, che respinge l'esecuzione integrale della composizione amichevole intervenuta tra le parti nel contesto della controversia T-155/05, proposta dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è dichiarato manifestamente irricevibile.
- 2) Il sig. Steinmetz sopporta le proprie spese, fatta eccezione per l'importo di EUR 500.
- 3) La Commissione delle Comunità europee sopporta, oltre alle proprie spese, le spese del sig. Steinmetz per l'importo di EUR 500.

⁽¹⁾ GU C 326 del 30.12.2006, pag. 86.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 19 dicembre 2007 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-20/07) ⁽¹⁾

(Pubblico impiego — Dipendenti di ruolo — Previdenza sociale — Assicurazione malattia — Rimborso delle spese mediche — Rigetto esplicito della domanda)

(2008/C 51/114)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (*rappresentante:* avv. G. Cipressa)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (*rappresentanti:* J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Da un lato, l'annullamento di diverse decisioni della Commissione che rifiutano al ricorrente il rimborso al 100 % delle sue spese mediche e, dall'altro, una domanda di risarcimento del danno

Dispositivo

- 1) Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea declina la propria competenza nella causa F-20/07, Marcuccio/Commissione, affinché su di essa statuisca il Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
- 2) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 223 del 22.9.2007, pag. 19.